

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Barbara Vicario, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. xxxx del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019

tra

GARANTE-LEGALE RAPP.TE SOC. DEBITRICE

attore

contro

BANCA CREDITRICE,

convenuta

Oggetto: "Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni".

Conclusioni: come da verbale del 22.9.2022

Attrice come da atto di citazione:

CONCLUSIONI: *Voglia l'Intestato Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) In via principale, dichiarare la illegittimità della iscrizione della ipoteca giudiziale del 20.06.2016 al Registro Generale n. xxxx, Registro Particolare n. xxxx, sul seguente bene immobile: porzione di fabbricato in Comune di OMISSIS, NCEU al fg. xx, part. xxx sub. x, sub. xxx, sub. xxx, in quanto già costituito nel fondo patrimoniale in data 02.08.2010, fondo trascritto ed annotato nelle date precisate nella narrativa della presente citazione; Voglia inoltre dichiarare la illegittimità della stessa iscrizione ipotecaria sia riguardo il detto bene che relativamente agli ulteriori beni di proprietà dell'attore come di seguito precisati in Comune di OMISSIS, al C.T. fg. xx, part.lla xxx, terreno; in Comune di, al C.T. al fg. 23, part.lla xx, terreno; in Comune di OMISSIS, al C.T. al fg. 23, part.lla xx, terreno; in OMISSIS Comune di OMISSIS, al C.T. al fg. xx, part.lla xxx, terreno; OMISSIS, al C.T. al fg. xx, part.lla xxx, terreno; in Comune di OMISSIS, al NCEU fg. xx, part.lla xxx, fabbricato in corso di costruzione; per violazione degli artt. 2875 e 2876 C.C., stante la evidente sproporzione tra il valore di tutti i beni ipotecati, compreso quello di proprietà della OMISSIS SOCIETA' DEBITRICE IN LIQUIDAZIONE ed il credito garantito; Voglia per l'effetto ORDINARE alla BANCA CREDITRICE convenuta, in persona del legale rapp.te pro-tempore, a procedere alla cancellazione dell'ipoteca stessa riguardo tutti i detti beni; Voglia altresì CONDANNARE ex art. 614 bis C.P.C. la BANCA CREDITRICE resistente, in persona del legale rapp.te pro-tempore, a pagare al ricorrente la somma di € 500,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dell'emanando provvedimento; in caso di mancata esecuzione da parte della convenuta dell'ordine di cui al punto che precede, Voglia ORDINARE al Conservatore dei Registri immobiliari competente per territorio, di procedere alla cancellazione su istanza dell'attore dell'ipoteca stessa; 2) In via subordinata, e con riserva di gravame, Voglia ordinare la restrizione dell'ipoteca de qua, limitandola al solo bene in NCEU del Comune di OMISSIS, fg. xx, part.lla xxx, fabbricato in costo di costruzione, il cui valore economico costituisce adeguata garanzia del credito; Voglia per l'effetto ORDINARE alla BANCA CREDITRICE convenuta, in persona del legale rapp.te pro-tempore, a procedere alla restrizione dell'ipoteca stessa solo a tale ultimo bene; Voglia altresì CONDANNARE ex art. 614 bis C.P.C. la BANCA CREDITRICE resistente, in persona del legale rapp. te pro-tempore, a pagare all'attore la somma di € 500,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dell'emanando provvedimento;*

in caso di mancata esecuzione da parte della convenuta dell'ordine di cui al punto che precede, Voglia **ORDINARE** al Conservatore dei Registri immobiliari competente per territorio, di procedere alla restrizione su istanza dell'attore; 3) Voglia **CONDANNARE** la **BANCA CREDITRICE** convenuta, in persona del legale rapp. te pro-tempore, a risarcire il danno subito dall'attore in conseguenza della illegittima iscrizione ipotecaria, attraverso il versamento di una somma di denaro da quantificarsi in corso di causa, ovvero da liquidarsi in via equitativa, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al soddisfo; 4) *Comunque con vittoria di spese e compensi di lite, maggiorati degli oneri fiscali e previdenziali di legge.*"

Parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respingere ogni avversa richiesta siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese ed onorari.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 5.09.2019, il **GARANTE-LEGALE RAPP.TE SOC. DEBITRICE** ha citato in giudizio la **BANCA CREDITRICE** contestando la violazione degli artt. 169 e 170 c.c. nonché l'illegittimità della iscrizione ipotecaria per violazione degli artt. 2875 e 2876 c.c.

A fondamento delle domande svolte, l'attore ha dedotto:

- che in data 02/08/2010 i coniugi **GARANTE-LEGALE RAPP.TE SOC. DEBITRICE** e **MOGLIE DEL GARANTE** costituivano in fondo patrimoniale destinato a far fronte ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art. 167 c.c. , trascritto all'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di OMISSIS – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 05.08.2010 al r.g. n. xxxxx ed al r.p. n. xxxxx e annotato ex art. 162 C.C. a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile del Comune di OMISSIS, ove è stato contratto matrimonio, in data xx/xx/xxxx;

-che in data del 27/07/2006 la **BANCA CREDITRICE**, in persona del legale rapp.te pro-tempore, concedeva alla **SOCIETA' DEBITRICE**, con sede in OMISSIS, in persona del Sig. **GARANTE-LEGALE RAPP.TE SOC. DEBITRICE** legale rappresentante, il quale partecipava anche in qualità di garante, un finanziamento a medio lungo termine, per l'importo complessivo di € 150.000,00, "da destinare al consolidamento delle passività a breve" della Società";

- che a garanzia di tale finanziamento veniva concessa dalla **SOCIETA' DEBITRICESOCIETA' DEBITRICE** ipoteca volontaria ai sensi degli artt. 38 e ss. del D.Lgs. 385/1993 per il complessivo importo di € 300.000, 00, di cui € 150.000,00 per capitale e la restante parte per accessori, sul seguente bene immobile di proprietà della **SOCIETA' DEBITRICE**: locale negozio, retro e W.C., posto al piano terra nel Comune di OMISSIS, Via OMISSIS, confinante con Via OMISSIS strada privata salvo altri, censito al N.C.E.U. del detto Comune al Fg. xx part.Illa xxx, sub xxx, z.c. x, cat. C/1, classe x, consistenza mq 27, R.C. € 1.560 ,27;

- che l'ipoteca era iscritta in data 28.07.2006 ai nn. xxxxx/xxxxx presso i RR.II. della Conservatoria di OMISSIS;

- che in data 03/02/2015 il Tribunale di Rieti emetteva decreto ingiuntivo n. xx/2015 con cui veniva intimato all'odierno attore, quale fideiussore della **SOCIETA' DEBITRICE**, di pagare in favore della **BANCA CREDITRICE**, la somma di € 238.090,80, oltre interessi moratori dalla domanda e spese;

- che di tale importo, € 61.993,21 era richiesto ed ingiunto quale saldo debitore del finanziamento ipotecario acceso in data 27.7.2006;

- che con sentenza del 16.05.2013 veniva dichiarata fallita la **SOCIETA' DEBITRICE** e la banca agiva nei confronti di **GARANTE-LEGALE RAPP.TE SOC. DEBITRICE** nella qualità di garante;

- che con ordinanza del 23/11/2015, nell'ambito del giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo introdotto da **GARANTE-LEGALE RAPP.TE SOC. DEBITRICE** veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente all'importo di € 61.993,21, corrispondente al saldo debitore del richiamato finanziamento ipotecario del 27.7.2006;

- che con sent. n. xxx/2018, pubblicata il 10/12/2018, il Tribunale di Rieti- Sez. Civile – all'esito del detto giudizio di opposizione, accertava e dichiarava che il Sig. **GARANTE-LEGALE RAPP.TE SOC. DEBITRICE** era debitore nei confronti della **BANCA CREDITRICE** per il solo saldo passivo derivante dal contratto di finanziamento ipotecario, pari ad € 61.993,21, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo stesso e condannando l'opponente a corrispondere alla banca l'importo di €

61.993,21, oltre interessi moratori come richiesti in sede di ingiunzione di pagamento ed al 50% delle spese e compensi di lite;

- che in data 28/06/2018, in esito ad ispezione ipotecaria telematica presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Roma – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di ROMA 2, il Sig. **GARANTE-LEGALE RAPP. TE SOC. DEBITRICE** accertava l'iscrizione di ipoteca giudiziale per l'importo di € 70.000,00 in ragione del decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo nei limiti del ricordato importo a favore della **BANCA CREDITRICE** su beni di proprietà del Sig. **GARANTE-LEGALE RAPP. TE SOC. DEBITRICE**;

– che la costituzione, la trascrizione e l'annotazione sull'atto di matrimonio dell'atto di costituzione del predetto fondo patrimoniale era antecedente sia alla sentenza dichiarativa di fallimento della **SOCIETA' DEBITRICE IN LIQUIDAZIONE**, che del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla **BANCA CREDITRICE**, che dell'iscrizione ipotecaria del 20.06.2016 e che pertanto l'iscrizione ipotecaria deve ritenersi illegittima e ingiusta.

Tutto ciò premesso, l'attore ha concluso come in epigrafe.

Si è costituita la banca convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea, a motivo dell'infondatezza in fatto e in diritto della domanda avversaria.

Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., alla udienza del 22.9.2022 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda è infondata per le ragioni che seguono.

Occorre premettere che il fondo patrimoniale, pacificamente annotato a margine dell'atto di matrimonio, è astrattamente opponibile ai creditori convenuti, atteso che è tale adempimento che deve essere provato per impedire le azioni esecutive (o per opporsi alle azioni esecutive) sui beni compresi nel fondo, non essendo sufficiente provare la sola costituzione di quest'ultimo (cfr Cass. civ., 28/09/2012, n. 16526).

Ciò premesso, la giurisprudenza è unanime nel porre in capo al debitore l'onere della prova circa estraneità del debito contratto ai bisogni della famiglia (*ex multis* Cass. ci v., 25/10/2021 n. 29983: In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscriverne ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata; anche Cass. dv., 8/02/2021, n. 2904; Cass. dv., 7/06/2021, n. 15741; Cass. dv., 23/10/2020, n. 23253).

In tale contesto, i bisogni della famiglia debbono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia, ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia medesima, concordato ed attuato dai coniugi restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. cit., 8/02/2021, n. 2904).

È stato poi precisato che la circostanza che il debito sia sorto nell'ambito dell'impresa o dell'attività professionale non esclude che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (si richiama, ad esempio, Cass. civ., 3/08/2021, n. 19330).

Dunque la prova della sussistenza delle condizioni che impediscono la pignorabilità dei beni conferiti al fondo deve essere fornita dall'opponente (cfr. Cass. 2970/2013; Cass. 4011/2013) e quindi spetta ad esso allegare prima e, quindi, provare quali siano i titoli dai quali le singole obbligazioni siano sorte ed il contesto nell'ambito del quale vennero contratte, al fine di consentire al giudice di pervenire all'esclusione, anche in via presuntiva, della loro riconducibilità ai bisogni della famiglia, fatta sempre salva la necessità che ricorra l'ulteriore elemento della consapevolezza da parte del creditore di siffatta estraneità.

Ebbene, nella fattispecie:

- è provato *per tabulas* che il finanziamento - a fronte del quale è stata iscritta ipoteca giudiziale sui beni costituiti nel fondo patrimoniale - è stato concesso alla **SOCIETA' DEBITRICE**, della quale l'attore era oltre che legale rappresentante anche socio;

- è pacifico che si trattasse dell'assunzione di obbligazioni da parte della detta **SOCIETA' DEBITRICE** gestita dall'attore;

- è incontestato che il **GARANTE-LEGALE RAPP.TE SOC. DEBITRICE** ha prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla **SOCIETA' DEBITRICE**;

- è irrilevante che si trattasse di finanziamenti contratti per il consolidamento dei debiti aziendali della detta **SOCIETA' DEBITRICE** posto che si tratta di un bisogno connesso allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e di certo non rientrante nei bisogni voluttuari o caratterizzato da intento meramente speculativo;

- per le stesse ragioni, non rileva che l'attore alla data in cui è stato rogato il finanziamento ed ha concesso la garanzia fideiussoria (27.06.2006) era anche lavoratore dipendente della **OMISSIS** e che collaborava con identiche mansioni di formatore nella costituzione e gestione di associazioni non profit con la **OMISSIS** e con la **OMISSIS**; così come è irrilevante che lo stesso nel medesimo anno abbia percepito un reddito lordo pari ad € 49.844,00 maturando il diritto alla pensione in data 01/06/2009 e percependo a tale titolo l'importo mensile di € 1.678,34 netti, per 13 mensilità; del pari è irrilevante che la **MOGLIE DEL GARANTE**, coniuge dell'attore, familiare a carico, nell'anno 2006 (ed a tutt'oggi) era intestataria a far tempo dall'anno 1999 di licenza non professionale di Bed & Breakfast producendo per l'anno 2006 un reddito pari ad € 7.425,00.

Ribadito dunque che le obbligazioni finalizzate a migliorare la capacità economica dei coniugi possono essere ricondotte nel concetto di obbligazioni inerenti ai bisogni familiari, la sottoscrizione di una garanzia del genere - per potersi escludere che sia stata contratta allo scopo di trarne profitto e quindi per migliorare la capacità economica della famiglia - avrebbe richiesto l'adempimento da parte dell'opponente dell'onere della prova contraria, del tutto mancata.

Va ricordato, anzi, che il decreto ingiuntivo n. xx/2015 emesso dal Tribunale di Rieti il 3.2.2015, è stato emesso direttamente in danno di **GARANTE-LEGALE RAPP.TE SOC. DEBITRICE**, quale fideiussore, per un credito sorto nel 2006 (quale fatto generatore) prima della costituzione del fondo patrimoniale avvenuta nel 2010.

Sarebbe stato onere dell'opponente chiarire e provare le ragioni per le quali è stata prestata la fideiussione, per consentire di escludere che il fatto generatore dell'obbligazione fosse inerente e connesso ai bisogni della famiglia.

L'attore non ha adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante limitandosi ad insistere sulla qualità del debito tra l'altro assunto dalla **SOCIETA' DEBITRICE** per esigenze di impresa, senza specificare e documentare l'assenza di qualsivoglia suo legame con la indicata società, peraltro smentito dalla circostanza che l'opponente rivestiva la qualità legale rappresentante e di socio della stessa come dedotto dalla stessa difesa attorea e come risulta dalla visura in atti (doc. 6 fascicolo attore).

Il fondo patrimoniale costituito con atto del 2.8.2010 non è, quindi, opponibile al creditore precedente. La domanda di accertamento dell'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie non trova accoglimento; rimangono quindi assorbite le domande di cancellazione delle ipoteche e di condanna delle convenute al risarcimento del danno (danno che peraltro non viene neppure allegato e provato).

Del pari, non può essere accolta la domanda subordinata di riduzione della ipoteca.

Premesso che è onere del richiedente la riduzione fornire la relativa prova (cfr Cass. 6471/1980), l'attore non ha fornito documentazione che consenta di valutare la sussistenza delle condizioni per procedere alla richiesta di riduzione della ipoteca, limitandosi ad allegare una serie di valori attribuiti ai cespiti immobiliari.

SPESE DI LITE

La parte attrice, soccombente, deve essere quindi condannata alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta; spese che si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, dei valori compresi tra i minimi e i medi di riferimento e applicando le riduzioni previste nel detto decreto tenuto conto dell'attività processuale espletata e delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

RIGETTA la domanda svolta da **GARANTE-LEGALE RAPP.TE SOC. DEBITRICE**;
CONDANNA GARANTE-LEGALE RAPP.TE SOC. DEBITRICE alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 7.000 per compensi ed euro 759 per esborsi, oltre al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore della convenuta.

Così deciso in Rieti, il 7 aprile 2023

Il giudice
Barbara Vicario

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE